

## REGIONE ABRUZZO

### GIUNTA DELLA REGIONE ABRUZZO

Parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2011 modificato dal D.Lgs. 150/2009 in materia di controllo sulla compatibilità dei costi, derivanti dalla costituzione delle risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) con i vincoli di bilancio e certificazione della relazione illustrativa e tecnica finanziaria – Personale Area Comparto – Anno 2021

Il Collegio dei Revisori,

Premesso:

- Che In data 07/07/2021 ha ricevuto la determinazione dirigenziale n. DPB011/335 del 05/07/2021 ad oggetto: "Costituzione Fondo risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) – Anno 2021 – ai sensi dell'art. 67 del C.C.N.L. del comparto funzioni locali del 21/05/2018 – Integrazioni Determinazioni DPB/011 n. 196 del 21/04/2021", corredata dalla Relazione illustrativa al contatto integrativo economico per il personale del comparto 2020, dalla relazione tecnico-finanziaria a firma del responsabile dell'Ufficio trattamento economico e del dirigente del Servizio, dalla ripartizione approvata in data 8 giugno 2021 e integrata in data 22 Giugno 2021 in sede di contrattazione decentrata avvenuta in modalità "call conference" e dall'attestazione di compatibilità finanziaria;
- Che in data 11/08/2021, ad integrazione della documentazione trasmessa, ha ricevuto copia della determinazione dirigenziale n. DPB011/196 ad oggetto "Costituzione Fondo risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) – Anno 2021 – ai sensi dell'art. 67 del C.C.N.L. del comparto funzioni locali del 21/05/2018"
- Che con determinazione DPB011/196 del 21/04/2021, successivamente rettificata ed integrata con determinazione dirigenziale n. DPB011/335 del 05/07/2021, si è proceduto a costituire il Fondo per le risorse decentrate anno 2021, secondo quanto stabilito dall'art. 67 del CCNL Funzioni locali del 21/05/2018 e dall'art. 23, comma 2, del D.LGS. n. 75/2017;
- Che il D.lgs. n. 75/2017 art. 23 c.2, in vigore dal 22/6/2017, dispone che ".....a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";
- Che con Determinazioni n.140 del 02/03/2016 e n.495 del 29/06/2016, successivamente rettificata con la determinazione n.715 del 29/12/2016, è stato quantificato l'importo del Fondo anno 2016;
- Che l'art. 33 del D.L. 34/2019 prevede: "...il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferite all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018 " e in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018 (DPCM 17 marzo 2020);
- Che nel DPCM 17/03/2020 è stato specificato: "..... il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio

*pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;*

- che la Corte dei Conti Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG del 18/10/2018 "Incremento del Fondo risorse decentrate CCNL funzioni locali e vincoli di spesa", a fronte di un contrasto interpretativo tra la Sezione regionale di controllo per la Lombardia e la Sezione regionale di controllo per la Puglia in merito ai limiti quantitativi dell'incremento delle risorse previste dalle lettere a) e b) comma 2 dell'art.67 del CCNL comparto funzioni locali triennio 2016-2018, ha enunciato il seguente principio di diritto: *" Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previsti nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art.23 comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017";*
- che il D.L. 14/12/2018 n. 135 nell'art. 11 **"Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione"** ha stabilito che *"l'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23 comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, non opera con riferimento a) agli incrementi previsti successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017 dai contratti collettivi di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico"; b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato art. 23."*
- Che l'art. 1 c. 870 della L. 178 del 30/12/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha previsto: *"In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell' articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo. ...omissis..."*;
- che il Collegio dei Revisori in data 21/06/2021 ha certificato il risparmio di spesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 870, legge 178/2020, di buoni pasto per l'anno 2020 ed il risparmio delle risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario non utilizzate per l'anno 2020;
- Che l'art. 40 – Bis del D. Lgs. n. 165/2001 – Controlli in materia di contrattazione integrativa dispone: *" il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti....."*
- Che ai sensi dell'art. 40 comma 3 – sexsies del D.Lgs. 165/2001 *"A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40 – bis, comma 1";*
- Che il parere dei revisori dei conti attiene alla verifica della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa (sostanzialmente la copertura finanziaria) rispetto ai vincoli risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale o previsti nel bilancio annuale;
- Che l'art. 67 del C.C.N.L del 21/05/2018 che disciplina le risorse decentrate destinate al finanziamento del trattamento accessorio del personale dipendente suddivide tali risorse in due tipologie così costituite:
  - *"Unico importo consolidato"* in cui confluiscono le risorse stabili indicate nell'art. 31 del CCNL del 22/01/2004;
  - *"risorse variabili";*

Ciò premesso il Collegio, verificato che:

- la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria sono state predisposte sostanzialmente in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- l'onere scaturente dall'atto di costituzione del fondo in esame risulta coperto dalle disponibilità di bilancio;

**esprime parere favorevole**

in ordine alla compatibilità finanziaria dei costi della costituzione del fondo per le risorse decentrate per il personale di comparto - anno 2021.

Il collegio, in merito alla costituzione delle Fondo per le risorse decentrate, osserva quanto segue:

- considerato che l'art. 67 comma 4 del CCNL 2018 stabilisce: "***In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza***" e che tali risorse, quindi, non si possono considerare un "*valore storico*", raccomanda, nuovamente, di valutare anno per anno i requisiti per la sua applicazione, non avendo le stesse carattere obbligatorio ed essendo la sua previsione rimessa alla contrattazione integrativa anche nell'ammontare in quanto l'importo da quantificare è **sino al 1,2%** del monte salari e quindi non necessariamente il valore massimo.

Infine invita l'ente a pubblicare sul sito i dati delle assenze del personale relativi agli anni 2017 e 2020-come disposto dall'art.16 punto 3 del D.Lgs. 33/2013:" *Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale*"

L'Aquila 01/09/2021

Il Collegio dei Revisori dei conti  
Presidente

Revisore

Revisore

Dott.ssa Lucia Romano

Dott. Mario Del Vecchio

Dott. Angiolino Di Francesco

